

m. 17/18 C.P.  
L.R.**TRIBUNALE DI BERGAMO**

Il giudice designato,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

[REDACTED]

[REDACTED]

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo la debitrice residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento, posto che l'impresa individuale di cui è titolare ([REDACTED]), secondo quanto desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, non ha superato, nei tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda, alcuno dei parametri di cui all'art. 1 L.F.;
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- l'attivo liquidabile della ricorrente consiste infatti nella quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà di un piccolo appezzamento agricolo con sovrastante fabbricato rurale e nella proprietà degli arredi della casa di abitazione, di modesto valore, a fronte di debiti ad oggi quantificati in euro 76.561,91;
  - a tali debiti [redacted] oppure può far fronte con i redditi ritratti dalla propria attività, necessari per il sostentamento del proprio nucleo familiare, il che rende evidente lo squilibrio tra le obbligazioni facenti capo alla sovraindebitata e le disponibilità atte a consentirle di assolvere a tali obblighi;
  - nella domanda è contenuto l'inventario dei beni facenti [redacted] e la documentazione richiesta dalla legge;
  - alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;
  - l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili alla ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
  - l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;
  - è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;
- rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà [redacted] fatte salve la modesta somma giacente sul conto corrente acceso presso Ubi Banca s.p.a. (pari ad euro 671,62) e quella depositata sulla carta Postepay n. 4023600645307994 (pari ad euro 88,93), provenienti dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, somme che possono ritenersi avere natura alimentare e dunque essere escluse dalla liquidazione a norma dell'art. 14 ter comma 6 l. 3/2012;



rilevato che l'OCC nominato ha stimato in euro 1.477,41 il fabbisogno minimo della ricorrente e del suo nucleo familiare, costituito dai due figli minori (si rimanda alla documentazione prodotta), precisando peraltro come il fabbisogno familiare possa assurgere alla somma di euro 2.000,00 mensili, tenuto conto della giovane età dei figli della ricorrente e della natura imprevedibile delle necessità finanziarie familiari;

rilevato che a fronte di tale fabbisogno la ricorrente dispone di un reddito derivante dalla sua attività lavorativa pari a circa 1.000,00 euro mensili (euro 1.354,97 lordi, pari alla media dei redditi percepiti su base mensile negli anni precedenti), cui si somma l'assegno di mantenimento dei figli minori pari ad euro 1.000,00 a carico del padre;

rilevato che, su tali presupposti, il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) possa essere fissato in misura pari ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare (compreso l'assegno di mantenimento), tenuto conto quanto evidenziato dall'OCC circa l'imprevedibilità delle spese (connesse anche alle necessità di assistenza medico - professionale dei minori, a seguito delle complesse vicende familiari che hanno subito), fatta salva ogni diversa valutazione nel corso della procedura qualora il reddito da lavoro della ricorrente dovesse aumentare;

rilevato infine che è recepitibile l'istanza formulata ex art. 14 *quinques*, lettera e), l. 3/2012 dalla ricorrente, dovendo esserle consentito, al fine del soddisfacimento delle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, di utilizzar ei beni mobili costituenti l'arredo della casa di abitazione sino alla loro vendita;

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 *quinques* l. n. 3/12 e succ. mod.;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione del patrimonio di:



✓  
[REDACTED]  
[REDACTED];  
visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

**NOMINA**

✓ liquidatore il dr. Marco Gritti, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**DISPONE**

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ORDINA**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

**ORDINA**

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

**ORDINA**

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

**ORDINA**

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione all'atto della vendita, con l'esclusione degli arredi della casa di abitazione, che

**AUTORIZZA**

la debitrice ad utilizzare, sussistendo gravi e specifiche ragioni, sino alla loro vendita;

**FISSA**

in misura pari a complessivi euro 2.000,00 mensili il limite occorrente al mantenimento della ricorrente e dei figli minori con la stessa conviventi.

Così deciso in Bergamo, il 8 settembre 2018.

Bergamo, **10 SET. 2018**

Il Funzionario Giudiziario  
Maddalena Besozzi

4

Di fronte a  
(Dr. Elena Geronzi)  
[Signature]

[Signature]